

CAMERA PENALE DI VITERBO

"ETTORE MANGANI CAMILLI"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Delibera n.8 Consiglio Direttivo Camera Penale di Viterbo

OGGETTO: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, per il giorno 15 luglio 2026: adesione alla delibera della Camera Penale di Roma del 30 giugno 2026 giusta segnalazione Presidente Camera Penale di Velletri del 24.06.2026

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Viterbo "Ettore Mangani Camilli", riunitosi in data 2 luglio 2026,

PREMESSO

- che il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Roma, riunitosi il 30 giugno 2026, ha proclamato l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per il giorno 15 luglio 2026, evidenziando l'intollerabile status quo che connota l'esercizio dell'attività difensiva dinanzi la Magistratura di Sorveglianza di Roma;
- che tale delibera ha stigmatizzato, tra l'altro, quanto accade presso la Casa Circondariale di Velletri, ove la gestione del rapporto con i detenuti e della funzione giurisdizionale di sorveglianza desta sconcerto e merita particolare attenzione e coerenti consequenziali iniziative;
- che le medesime criticità affliggono anche il circondario di Latina, ove la cronica carenza di organico amministrativo e giudiziario incide gravemente sulla qualità e tempestività delle decisioni relative ai procedimenti pendenti dei detenuti ristretti presso la Casa Circondariale cittadina;

CONSIDERATO

- che è assolutamente necessaria un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul delicato tema dell'esecuzione della pena, denunciando una situazione ingravescente alla quale le istituzioni non sembrano prestare la minima attenzione;
- che occorre stimolare la Magistratura di Sorveglianza al rigoroso rispetto e alla puntuale osservanza dello spirito delle norme in materia di esecuzione penale, con particolare riguardo ai principi costituzionali e convenzionali che presidiano la funzione rieducativa della pena e il diritto alla ragionevole durata dei procedimenti;

Via Falcone e Borsellino, 41 - 01100 Viterbo

www.camerapenaleviterbo.it

CAMERA PENALE DI VITERBO

"ETTORE MANGANI CAMILLI"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

RILEVATO

- che la funzione rieducativa della pena, sancita dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, impone che ogni decisione incidente sulla libertà personale del condannato sia assunta con tempestività e ponderazione, poiché il ritardo nella definizione dei procedimenti di sorveglianza si traduce in una sostanziale denegazione del diritto del detenuto a vedere riconosciuto il proprio percorso trattamentale;
- che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 201 del 29 dicembre 2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione che subordinava la presentazione dell'istanza di liberazione anticipata alla sussistenza di uno «specifico interesse», ribadendo che tale istituto costituisce strumento chiave per il perseguimento della finalità rieducativa della pena, fondato sulla possibilità per il condannato di ottenere riscontri periodici semestrali sulla qualità del proprio percorso trattamentale; la Corte ha altresì evidenziato che il nuovo assetto procedimentale sarebbe «foriero di difficoltà di ordine pratico, in ragione della concentrazione delle valutazioni sulla liberazione anticipata in momenti prefissati e del conseguente rischio dell'accumularsi di ritardi pregiudizievoli per le persone condannate, al limite costrette a rimanere in carcere anche ben oltre il fine pena virtuale»;
- che la medesima Corte, con la sentenza n. 113 del 12 giugno 2020, ha già avuto modo di stigmatizzare gli ostacoli alla possibilità di far valere efficacemente le proprie ragioni avverso decisioni su istituti cruciali ai fini del trattamento, quali i permessi premio, riconoscendo che tali impedimenti determinano «un indebito ostacolo alla stessa funzione rieducativa della pena» ex art. 27, terzo comma, Cost.;
- che le richieste di copertura dell'organico avanzate dalla Presidenza del Tribunale e quelle di incremento delle piante organiche avanzate dalla Camera Penale di Roma, da ultimo nell'incontro avutosi presso il Ministero il 25 giugno u.s., non hanno ancora trovato, allo stato, risposta adeguata, poiché la disponibilità del Ministero appare proiettata verso interventi non strutturali e comunque non congruamente dimensionati rispetto alla gravità del problema;
- che l'Avvocatura, oltre alla costruzione di proposte concrete tese, quantomeno nell'immediato, ad alleviare le rilevate criticità, sente l'obbligo di porre in essere iniziative di protesta in grado di sensibilizzare anche l'opinione pubblica sul delicato tema dell'esecuzione della pena, denunciando una situazione inaggravante e alla quale le istituzioni non sembrano prestare la minima attenzione;

Via Falcone e Borsellino, 41 – 01100 Viterbo

www.camerapenaleviterbo.it

CAMERA PENALE DI VITERBO

"ETTORE MANGANI CAMILLI"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

CONSIDERATO ALTRESÌ

–che la situazione della Casa Circondariale di Latina presenta criticità speculari a quelle denunciate dalla Camera Penale di Roma con riferimento alla Casa Circondariale di Velletri;

–che il ritardo nella trattazione dei procedimenti succitati determina un effetto pregiudizievole sull'intera popolazione detenuta: il mancato tempestivo riconoscimento della liberazione anticipata dilata il fine pena, costringendo i detenuti a permanere in carcere oltre il limite che sarebbe loro imposto; il ritardo nella decisione sulle misure alternative prolunga lo stato detentivo in assenza di un titolo legittimo; il ritardo nella trattazione dei reclami giurisdizionali ex art. 35-bis ordinamento penitenziario lascia senza riparo violazioni di diritti soggettivi già consumate;

–che tutto ciò si pone in frontale contrasto con il principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione e dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché con il principio di umanità e dignità della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., svuotando di fatto la portata rieducativa del trattamento penitenziario;

tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Viterbo, riunitosi d'urgenza in via telematica il 1 Luglio 2026, all'unanimità,

DELIBERA

nel rispetto del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC — che, ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018, è stato valutato come idoneo, e dunque operante, dalla Commissione di Garanzia mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 — l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per il giorno 15 luglio 2026, in adesione alla delibera della Camera Penale di Roma del 30 giugno 2026, alla quale integralmente ci si riporta;

MANDA

al Presidente di comunicare la presente delibera al Ministro della Giustizia, alla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei Servizi pubblici essenziali e al Consiglio Nazionale Forense nonché all'Unione Camere Penali Italiane, per poi procedere alla comunicazione al Presidente del Tribunale di

Via Falcone e Borsellino, 41 - 01100 Viterbo

www.camerapenaleviterbo.it

CAMERA PENALE DI VITERBO

"ETTORE MANGANI CAMILLI"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Viterbo ed ai Magistrati presso lo stesso, al Presidente del COA di Viterbo, ai Dirigenti Amministrativi presso il Tribunale di Viterbo

RISERVA

all'esito, le ulteriori iniziative da assumere, ivi compresa la valutazione di forme di protesta più articolate qualora le istituzioni competenti non forniscano risposte adeguate;

DISPONE

la massima diffusione della presente delibera con comunicazione agli organi di stampa locali e nazionali.

Si dà atto che:

a) l'astensione è stata determinata dalle motivazioni sopra espresse; b) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini; c) la presente astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione; d) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo superiore a sessanta giorni; e) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000; g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Viterbo li 2 luglio 2026

Il Segretario della Camera Penale di Viterbo
Avv. Gaia Lodovica Cossio di Codroipo
f.to

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Avv. Remigio Sicilia
(firma fotogrammata in pdf nativo)